



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRICASE

Il Giudice di Pace di Tricase avv. Anna R. Costa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 5/2009 R.G. promossa da:

B/_____ C/_____ , rappresentato e difeso dall'avv. _____

OPPONENTE

CONTRO

EQUITALLIA Lecce s.p.a in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. _____

OPPOSTA

COMUNE DI RUVIANO , in persona del Sindaco pro tempore;

OPPOSTO CONTUMACE

Avente ad oggetto: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo.

CONCLUSIONI:

all'udienza del 2.7.2010 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come da verbale di precisazione delle conclusioni, in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 25.6.2009 ritualmente notificata, B/_____ C/_____ conveniva in giudizio l'Equitalia Lecce s.p.a. nonché il Comune di Ruviano per sentirsi dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere nei suoi confronti, nonché per il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.

Esponeva che in data 23.6.2009 aveva ricevuto da parte di Equitalia, preavviso di fermo ex art. 86 DPR 602/73 sul veicolo a lui intestato , fondato sul mancato pagamento della somma di €. 575,49 portata dalla cartella esattoriale .

Esponendo inoltre che avverso la cartella esattoriale aveva proposto opposizione presso il Giudice di pace di Piedimonte Matese che aveva concesso la sospensione del provvedimento e, quindi, l'assenza di valido titolo esecutivo rendeva illegittimo il preavviso di fermo.

Riteneva quindi impugnabile il preavviso di fermo e l'illegittimità dello stesso e, concludeva in via preliminare per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto e nel merito di dichiararsi l'insussistenza del diritto a procedere al fermo, con condanna degli opposti al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, nonché di ordinare la cancellazione del fermo qualora eseguito.

Dichiarata la contumacia degli opposti e, rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto, alla successiva udienza del 17.2.2010 si costituiva in giudizio Equitalia Lecce s.p.a. la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso il preavviso, non risultando atto impugnabile. Nel merito deduceva che il provvedimento di sospensione del Giudice di pace di Piedimonte Matese era stato comunicato successivamente alla data di invio del preavviso.

Non necessitando la causa di istruzione alcuna, all'udienza del 13.12.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, non essendosi a ciò provveduto in corso di giudizio, va dichiarata la contumacia del Comune di Piedimonte Matese, ritualmente citato e non costituito.

Pure preliminarmente va disattesa l'eccezione mossa dalla opposta Equitalia Lecce s.p.a. di "inammissibilità dell'azione proposta ... in quanto il preavviso di fermo amministrativo non risulta atto impugnabile" perché infondata.

Invero va precisato che il preavviso di fermo amministrativo, diversamente da quanto sostenuto da Equitalia s.p.a. è atto impugnabile in quanto lo stesso contiene oltre all'invito di pagamento, anche la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvederà alla iscrizione del fermo presso il PRA senza ulteriore comunicazione. Quindi l'atto del preavviso valendo come comunicazione ultima fa scaturire l'interesse ex art. 100 c.p.c. della parte all'impugnazione relativa alla legittimità o meno della pretesa impositiva, non

rilevando che detto preavviso non compare esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili, contenuto nell'art. 19 del D.L.vo 546/92, essendo l'elencazione di cui al citato articolo 19 solo indicativa e non anche tassativa.

Del resto anche la giurisprudenza ha seguito un diverso orientamento, già espresso negli anni passati (Comm. Trib. Prov. Cosenza, Sez. IX, 23/10/2004, n.259), per cui gli effetti del fermo amministrativo e del relativo preavviso (vincolo di indisponibilità relativa del bene) fanno ritenere che esso costituisca una misura cautelare diretta a garantire l'esecuzione forzata sui beni del debitore e, nel contempo, una misura afflittiva o parasanzionatoria connessa all'inadempimento. Da ciò deriva il diritto di impugnare il preavviso di fermo con ricorso davanti al Giudice competente per materia e territorio (cfr App. Napoli, Sez. III, 18/05/2006, Trib. Napoli, Sez. V, 20/03/2007). A ciò aggiungasi che il preavviso di fermo è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvederà a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell'Agenzia dispone, inoltre, che nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso vale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui all'art. 3, comma 41, D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 dell'art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo.

Infine, ulteriore indice dell'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo emerge dalla risoluzione n. 2/E del 9.1.2006 della Agenzia delle Entrate che, nell'ambito della procedura di fermo, disciplina la comunicazione del preavviso, contenente l'ulteriore invito a pagare le somme dovute entro i successivi venti giorni, decorsi i quali il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. Per cui l'atto di preavviso, in assenza di altre comunicazioni, assume il valore di



comunicazione di fermo, è atto immediatamente lesivo della posizione soggettiva del destinatario e, quindi, atto impugnabile

Precisato quanto innanzi, va ulteriormente rilevato che Equitalia Lecce s.p.a. non poteva emettere e notificare preavviso di fermo al Br _____, poiché in atti risulta che il Br _____ stesso aveva ritualmente e tempestivamente proposto opposizione avverso la cartella esattoriale presso l'Ufficio del Giudice di pace di Piedimonte Matese il quale con decreto del 2.2.2009 aveva disposto sia la comparizione delle parti, per l'udienza del 20.11.2009, ma nel contempo aveva concesso pure provvisoriamente la sospensione del provvedimento impugnato fino all'esito del giudizio di merito.

Per cui non poteva Equitalia Lecce s.p.a. notificare il preavviso di fermo per assenza di un valido titolo esecutivo che legittimava l'emissione del preavviso di fermo stesso, dovendo invece attendere la definizione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale (di fatto poi avvenuto) e il passaggio in giudicato della sentenza stessa e, solo di poi, procedere all'emissione del preavviso di fermo, in assenza di pagamento.

Conseguentemente, l'operato illegittimo sia dell'ente impositore e sia dell'esattore Equitalia Lecce s.p.a. hanno comunque provocato un danno ingiusto in conseguenza di un preavviso di fermo che non poteva essere emesso se gli opposenti avessero usato la normale diligenza nello svolgimento dell'attività amministrativa ad essi facente capo, giacché non può non riconoscersi che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale promossa dinanzi all'ufficio del Giudice di pace di Piedimonte Matese era stato notificato ad entrambi gli opposti, a nulla rilevando la scusante addotta da Equitalia di essere "all'oscuro" della proposta impugnazione. Il comportamento tenuto dagli opposti in violazione del dovere di diligenza ha causato stress, disagio ed ansia all'utente concretizzatosi in un peggioramento della qualità della sua vita.

Pertanto ai sensi dell'art. 1226 c.c., apparendo il danno indeterminato e non potendo lo stesso essere determinato con precisione, si ritiene di dover liquidare e riconosce all'attore, in via equitativa, per i danni sopportati in conseguenza della procedura di preavviso di fermo adottata nei suoi confronti, la somma di € 300,00 su cui decorrono gli interessi dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e con distrazione a favore dell'avv. , antistataria.

P.Q.M

Il Giudice di pace di Tricase, ogni altra domanda, richiesta eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda di Bc Cr introdotta con citazione ex art. 615 c.p.c., così provvede:

- dichiara illegittimo e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo di veicoli disposto dalla Equitalia Lecce s.p.a. sull'auto tg. di proprietà di

Bc , Cr

condanna gli opposti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 300,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi nella misura e decorrenza specificata in motivazione; rigetta la richiesta di risarcimento danni proposta da G.G. nei confronti della G li

-condanna gli opposti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 400,00 di cui €.50,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed onorari, oltre spese forfetarie, iva, cpa in favore dell'avv. S antistataria;

-Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Tricase il 27.12.2010

IL CANCELLIERE B3
(FERNANDO MELCARNE)

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
ANTISTATARIO
AUGUSTA COSTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 GIU 2012

IL CANCELLIERE B3
(Fernando MELCARNE)